



Sent. n. 65/2025/C

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Maria Gabriella DODARO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9188/C del registro di segreteria, promosso da XXX, nato a XXX il XXX – C.F.: XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Santino Spina, con domicilio eletto in Palermo, via Pietro Scaglione n. 20/A (PEC: santino.spina@pecavvpa.it);

contro l'INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: 80078750587 con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Dinoia, con domicilio eletto in Potenza presso l'ufficio legale della sede dell'INPS in via Pretoria n. 263 (PEC: avv.vito.dinoia@postacert.inps.gov.it);

Alla pubblica udienza del 6 novembre 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Angela Micele, è comparso l'avv. Marco Saraceno su delega del difensore costituito del ricorrente. Nessuno è comparso per l'INPS

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

premesso in

FATTO

1. Con ricorso ex art. 152 c.g.c. depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 27/03/2025 il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Santino Spina, esponeva:

- di essere stato dipendente dei Vigili del Fuoco dal 4 gennaio 1982 al 1° marzo 2020, data del suo collocamento in pensione;
- di essere titolare della pensione n. 50431055 calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS di Potenza a decorrere dal 1° marzo 2020;
- di essere andato in pensione per avere raggiunto il limite di età ordinamentale di 60 anni e di essere escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992 del Codice Ordinamento Militare e di avere, dunque, diritto all'incremento figurativo della propria pensione previsto dall'art. 3, comma 7, D.lgs. n. 165/1997 (c.d. Moltiplicatore);
- di essere titolare di un trattamento pensionistico pari ad € 29.365,13 in ragione dell'errata applicazione del c.d. moltiplicatore ex art. 3, comma 7, d.lgs. 165/1997.

Il ricorrente evidenziava quindi che, in data 25 novembre 2024, aveva inviato – a mezzo pec – istanza all'INPS per il ricalcolo della propria pensione e che, tuttavia, l'INPS, con missiva del 16 gennaio 2025, aveva comunicato di non poter accogliere la richiesta *“poiché la maggiorazione del montante contributivo con incremento pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno deve essere quantificato dall'Ente di appartenenza (...) il quale dovrebbe trasmettere le retribuzioni alla cessazione maggiorante in virtù dell'art. 3 comma 7 del D.LGS. 165/1997”*.

Il ricorrente, pertanto, faceva presente che l'art. 3, comma 7, D.lgs. 165/1997

consente un incremento della base imponibile dell'ultimo anno di servizio pari a 5 volte la stessa (cioè una moltiplicazione per 6 dell'imponibile retributivo) del personale delle Forze dell'Ordine escluso dall'istituto dell'ausiliaria – ivi compresi i dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – cessati dal servizio per raggiungimento del limite di età.

Il ricorrente, essendo stato posto in quiescenza per il raggiungimento del limite di età e non potendo optare per l'ausiliaria (facendo parte del personale escluso da tale istituto), ha sostenuto di avere diritto all'applicazione del beneficio sostitutivo ex art. 3, comma 7, d.lgs. 165/1997, ossia ad un incremento pari a 5 volte l'importo di € 44.000,32 (indicato come “imponibile retributivo” relativo al 2019 e riportato a pag. 3, rigo 24, colonna 6 del prospetto INPS di calcolo della pensione sub doc. 2 al ricorso) e, dunque di avere diritto alla somma di € 44.000,32 + (44.000,32 * 5) ossia a complessivi € 264.0001,92.

Il Sig. XXX X ha chiesto, pertanto, che fosse accertato e dichiarato *«il diritto di parte ricorrente – ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, D.lgs. n. 165/1997 – al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato tramite l'applicazione del c.d. moltiplicatore, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazione di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa (...)»*.

2. Il ricorso è stato notificato al resistente, unitamente al decreto di fissazione di

udienza del 1° aprile 2025, a mezzo pec in data 2 aprile 2025.

3. Con memoria difensiva del 13/08/2025, l'INPS ha eccepito di avere applicato l'invocato articolo 3, comma 7, d.lgs. 165/1997 in modo corretto fin dalla data di liquidazione della pensione (14 marzo 2020) sulla base della documentazione trasmessa dall'ente datore di lavoro. In particolare, parte resistente ha:

- i) contestato la correttezza della base imponibile dell'ultimo anno di servizio indicato dal ricorrente, all'uopo allegando fogli di calcolo;
- ii) ritenuto che per "ultimo anno di servizio" debba intendersi il periodo corrispondente agli ultimi 360 giorni precedenti alla cessazione del servizio (i.e. 1° marzo 2019 – 28 febbraio 2020);
- iii) sostenuto che l'imponibile medio degli ultimi 360 giorni di servizio debba essere moltiplicato per 5, sicché l'incremento della base imponibile chiesto dal ricorrente sarebbe errato perché prevederebbe un incremento "non di cinque, ma di sei volte".

Nell'impugnare e contestare quanto *ex adverso* dedotto, parte resistente ha chiesto che "...il giudice adito dichiarare inammissibili o rigetti le domande introduttive del giudizio con vittoria di spese ed onorari...".

4. Con memoria del 25 agosto 2025, il ricorrente ha evidenziato che la lettera della norma di cui si chiede applicazione prescinde dalla circostanza che l'interessato abbia completato o meno l'ultimo anno di servizio e che, in base alla disposizione invocata, è dovuto un incremento pari a 5 volte la propria base imponibile relativa all'ultimo anno di servizio (**incremento da sommarsi alla base imponibile stessa**).

5. All'udienza dibattimentale del 9 settembre 2025, entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle proprie richieste riportandosi ai rispettivi atti.

L'avv. Dinoia ha, inoltre, chiesto un breve rinvio al fine di poter replicare alle note depositate in data 13/08/2025 da parte ricorrente. Il Giudice, preso atto del contenuto della memoria illustrativa depositata in data 13/08/25 dall'avv. Spina, ha quindi assegnato un termine di 20 giorni alle parti per prendere posizione unicamente in merito all'eccezione relativa alla necessità di completare l'ultimo anno di servizio contenuta nella predetta memoria, rinviando all'udienza del 6 novembre 2025;

6. In data 12 settembre 2025 l'Avv. Spina per INPS ha depositato le note autorizzate evidenziando come l'eccezione contenuta nella memoria depositata dal ricorrente in data 15 agosto relativa al necessario completamento dell'ultimo anno di servizio fosse nuova ed inammissibile e priva di riscontro probatorio. Con note depositate in data 27 settembre 2015, l'avv. Spina ha insistito nelle proprie richieste.

7. All'udienza del 6 novembre 2025 il difensore di parte ricorrente, nel riportarsi al contenuto degli scritti difensivi, insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

8. Il ricorso è fondato.

Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 3, comma 7 D.Lgs. n.165/1997 che dispone che *“Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla*

legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”.

L'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997 contempla dunque due categorie di destinatari: a) “il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza”; b) “il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335”.

La prima categoria, cui appartiene il ricorrente, è evidentemente quella “*del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al richiamato articolo 1 (“Campo di applicazione”) dello stesso decreto legislativo n. 165 del 1997, per il quale il relativo ordinamento giuridico (trasformato da militare in civile con la legge 1 aprile 1981, n. 121) non contempla l'istituto dell'ausiliaria*” (cfr. Sezione II Giurisdizionale Centrale di Appello, sent. nr. 307 del 2021)

In via preliminare, preme osservare che il menzionato articolo 3, comma 7, disciplina l'incremento afferente al descritto moltiplicatore per il personale escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria, come nel caso degli appartenenti al Corpo in rassegna, che cessa dal servizio per raggiungimento dei

limiti di età, corrispondente ad un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.

Il *quid iuris* della vicenda attiene alla corretta interpretazione della norma ed alla corretta applicazione del moltiplicatore, posto che il ricorrente sostiene la necessità di moltiplicare l'importo dovuto (base imponibile dell'ultimo anno di servizio) per sei volte (i.e. base imponibile + base imponibile moltiplicata per 5) e lamenta, invece, che il moltiplicatore sarebbe stato applicato in misura inferiore dall'INPS che si sarebbe limitata a moltiplicare la base imponibile per 5, senza tuttavia aggiungere poi la base imponibile stessa.

Come correttamente ritenuto in alcuni precedenti giurisprudenziali *“la lettura della norma lascia pochi dubbi interpretativi, considerato che parla espressamente di “incremento” di un importo pari a 5 volte la base imponibile. La misura (5 volte) è il parametro quantificativo dell'incremento dovuto; incremento che rappresenta, per stessa definizione linguistica, il quid pluris rispetto ad un determinato dato di riferimento. Dunque, tale aumento (nella misura pari a 5 volte) si aggiunge a ciò che era dovuto”* (così Sezione Giurisdizionale Calabria, Sentenza nr. 229 del 2024 e, in termini, ex multis cfr. Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 89 del 2024 e Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 118 del 2025).

Dagli atti di causa emerge, invece, che l'INPS ha complessivamente moltiplicato per 5 la base imponibile senza aggiungere tale incremento alla stessa base e che, dunque, in altre parole, ha effettuato un incremento pari a sole 4 volte la base imponibile, sicché il ricorso merita accoglimento.

La tesi postulata dalla difesa di parte attrice coglie quindi nel segno, posto che,

secondo una lineare attività ermeneutica della disposizione interessata effettuata sulla base del tenore letterale delle parole, all'imponibile retributivo dell'ultimo anno - da calcolarsi, nel caso di specie, sulla base di 10 mesi del 2019 e due mesi del 2020 - deve essere aggiunto l'importo pari a 5 volte siffatto imponibile retributivo.

Peraltro, deve evidenziarsi che la norma in questione non prevede che l'incremento di un importo pari a 5 volte spetti a condizione che l'interessato abbia completato integralmente l'ultimo anno di servizio prestando attività lavorativa sino al 31 dicembre dello stesso, ma si limita unicamente a stabilire che il descritto beneficio è subordinato al collocamento in congedo per raggiunti limiti di età ed al mancato accesso all'ausiliaria (requisiti sicuramente ravvisabili nella posizione di parte attrice e, peraltro, non contestati dall'Ente previdenziale); del resto, diversamente opinando, si verrebbe a determinare una palese ed ingiustificata distorsione nell'applicazione della disposizione normativa in base alla data di pensionamento del lavoratore, con evidente irragionevolezza e disparità di trattamento insite in un sistema così concepito.

Per quanto esposto in narrativa, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sin dalla originaria decorrenza, per effetto del maggiore montante contributivo computato come in motivazione, con condanna dell'Istituto previdenziale alla corresponsione dei relativi arretrati maturati, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

9. Spese compensate in funzione dell'oggettiva oscillazione della giurisprudenza in materia.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da XXX, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento tramite l'applicazione del c.d. moltiplicatore con le modalità indicate in parte motiva, sin dalla originaria decorrenza, con condanna dell'Istituto previdenziale alla corresponsione della differenza tra quanto rideterminato e quanto già corrisposto ed alla corresponsione dei relativi arretrati maturati, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Spese compensate.

Così deciso in Potenza all'udienza del 6 novembre 2025.

Il Giudice

f.to digitalmente

Maria Gabriella DODARO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 6 novembre 2025

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE